

Concorso

CORTE

dei **CONTI**

20

**Assistenti
amministrativi**

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ**

per **tutte le prove**

NLD
CONCORSI

amministrazioni pubbliche.

Nell'architettura costituzionale la Corte è inserita sia tra gli **organi di garanzia della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa** e di **tutela degli equilibri di finanza pubblica** (articolo 100, secondo comma) sia tra gli organi giurisdizionali (articolo 103, secondo comma).

L'art. **100, comma 2, Cost.**, stabilisce che *"La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito."*. Ai sensi del successivo **art. 103**, *"La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge"*.

La Corte dei conti, in sede di controllo, è dunque un **organo ausiliario sia del Governo che del Parlamento**, operando tuttavia in veste neutrale a tutela della finanza pubblica, e, nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, fa parte a tutti gli effetti dell'**ordine giudiziario**.

In sintesi, può dirsi che la **missione costituzionale di garanzia della legittimità e del buon andamento dell'azione amministrativa** viene assicurata tramite l'equilibrato interagire di tre funzioni fondamentali:

- un **limitato controllo preventivo**, rivolto a impedire che possano aver corso, se illegittimi, i più importanti atti di Governo;
- un **generalizzato controllo successivo** sulla gestione per rendere l'amministrazione sempre più efficiente;
- una **giurisdizione di responsabilità**, nei confronti di amministratori e funzionari pubblici, destinata a reprimere, attraverso la sanzione del risarcimento del danno, e con finalità di prevenzione, le più evidenti e gravi condotte causative di danno.

► **1.3. L' indipendenza della Corte dei conti.**

L'**indipendenza** della Corte dei conti e dei suoi componenti è assistita da una **riserva assoluta di legge** (art. 100, co. 3, Cost. *"La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo"*; art. 108, co. 2, Cost. *"La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia"*).

A tale previsione è stata data attuazione dalla l. 13 aprile 1988, n. 117, con la quale è stato istituito un apposito organo di autogoverno, il **Consiglio di presidenza della Corte dei conti**, che è competente ad adottare tutti i provvedimenti concernenti lo *status* di magistrato contabile.

L'indipendenza dell'Istituto si manifesta in vari modi quali: le modalità di designazione dei vertici istituzionali (Presidente e Procuratore Generale), le forme di reclutamento e nomina dei magistrati contabili, la loro inamovibilità, la previsione di un organo di autogoverno del personale di magistratura, il Consiglio di Presidenza, l'autonomia finanziaria e organizzativa.

2. La struttura e l'organizzazione della Corte dei conti.

► **2.1. Il Presidente.**

Il Presidente della Corte dei conti è nominato dal Governo tra i magistrati della stessa Corte che hanno effettivamente esercitato, per almeno **tre** anni, funzioni di Presidente di sezione, ovvero funzioni equivalenti presso organi costituzionali nazionali o di Istituzioni dell'Unione europea. La procedura di nomina prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Presidenza. Una volta nominato, il Presidente **non** può più essere revocato dal proprio incarico, dal quale cessa per **dimissioni volontarie** o per **collocamento a riposo** per limiti di età (art. 1 l. n. 202/2000).

Il Presidente della Corte dei conti, fatta salva ogni altra attribuzione prevista da norme di legge o di regolamento, quale organo di governo dell'Istituto, esercita le **funzioni di indirizzo politico-istituzionale** e a tal fine assegna le risorse finanziarie al Segretario generale e ai dirigenti di prima fascia preposti ai centri di responsabilità.

Il Presidente è il titolare dell'informazione e della comunicazione istituzionale.

Il Presidente svolge, inoltre, le funzioni ed i compiti per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici

amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni istituzionali della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite nell'adunanza del 18 luglio 2001.

In particolare:

- a) **presiede il Consiglio di presidenza e il Consiglio di amministrazione;**
- b) **conferisce**, con propri decreti, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, gli **incarichi di direzione** degli uffici di livello dirigenziale generale e sottoscrive i relativi contratti;
- c) determina l'**organizzazione degli uffici di livello dirigenziale** a norma di leggi e di regolamenti;
- d) nomina i **componenti degli organi collegiali** previsti dal presente regolamento e da altre norme, salvo che non sia diversamente stabilito;
- e) svolge le **funzioni di direzione**, di **indirizzo** e di **controllo** che gli sono attribuite dalle leggi e dai regolamenti;
- f) **valuta** la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa ai propri atti di indirizzo.

Il Presidente della Corte si avvale della diretta collaborazione del Segretario generale e del Vicesegretario generale, da lui nominati, sentito il Consiglio di presidenza, per un periodo di due anni, nei trenta giorni successivi alla scadenza dei relativi incarichi.

Il Presidente si avvale, altresì, del Capo di gabinetto, degli altri magistrati addetti alla presidenza, del dirigente e di tutto il personale assegnato all'ufficio di gabinetto nonché degli altri uffici di supporto.

Il Presidente della Corte si avvale del **Comando Carabinieri Corte dei conti** per i servizi di vigilanza, sicurezza, assistenza alle udienze e d'onore. Il Capo di gabinetto assicura il raccordo diretto con il Comandante del medesimo Reparto dell'Arma dei Carabinieri.

► 2.2. Il Presidente aggiunto

La L. 26 febbraio 2004, n. 45 ha istituito il posto di **Presidente aggiunto**. Il Presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli.

► 2.3. Il Capo di Gabinetto

Il **Capo di Gabinetto** è nominato dal Presidente della Corte dei conti con fiducia e collabora con lui nell'assolvimento delle sue **funzioni istituzionali**. In particolare, il Capo di Gabinetto **supervisiona** le attività dell'Ufficio di Gabinetto e dei magistrati assegnati alla Presidenza.

Il Capo di Gabinetto fornisce supporto al Presidente durante le sedute del Consiglio di Presidenza e si occupa della **gestione degli stanziamenti di bilancio** relativi a tale ambito. Inoltre, è responsabile dell'impiego delle risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dell'ufficio, con la possibilità di delegare alcune di queste funzioni al dirigente del servizio di coordinamento dell'Ufficio di Gabinetto.

► 2.4. Il Consiglio di Presidenza

Il **Consiglio di Presidenza** è l'**organo di autogoverno** della magistratura contabile istituito con l'art. 10 L. 13 aprile 1988, n. 117, da ultimo modificato dall'art. 11 L. 4 marzo 2009, n. 15.

► 2.4.1. Composizione

Il **Consiglio di Presidenza** è composto:

- dal **Presidente della Corte dei conti**, che lo presiede;
- dal **Procuratore Generale della Corte dei conti**;
- dal **Presidente aggiunto** della Corte dei conti o, in sua vece, dal Presidente di sezione più anziano;
- da **quattro membri eletti**, due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;

- da **quattro membri eletti** da e tra i magistrati della Corte dei conti, ripartiti tra le diverse qualifiche in proporzione alla rispettiva effettiva consistenza numerica quale risulta dal ruolo alla data del 1° gennaio dell'anno di costituzione dell'organo.

► 2.4.2. Partecipazione

Alle **sedute** del Consiglio, fatta eccezione per quelle in sede disciplinare, possono partecipare il **Segretario Generale** della Corte ed il **magistrato addetto alla presidenza** con funzioni di capo di gabinetto. Qualora, per specifiche questioni, uno dei due sia designato relatore, lo stesso ha diritto di voto per espressa delega del Presidente della Corte.

I **componenti elettivi** durano in carica **quattro anni** e **non** sono nuovamente **eleggibili** per i successivi otto anni dalla scadenza dell'incarico.

Entro un mese dal suo insediamento, il Consiglio provvede alla costituzione delle Commissioni permanenti che hanno compiti istruttori e che riferiscono sulle materie di competenza del Consiglio. Possono, inoltre, essere istituite **Commissioni temporanee** su specifiche materie.

► 2.4.3. Competenza

Il Consiglio è competente in tutte le **materie** attinenti all'**espletamento delle funzioni** dei **magistrati della Corte dei conti**, sui **procedimenti per l'accesso in carriera**, per l'**assegnazione di sede e i trasferimenti**, le **promozioni**, nonché sui **procedimenti disciplinari**.

In particolare, il Consiglio:

- **verifica** i **titoli di ammissione** dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- **disciplina** con **regolamento** interno il suo **funzionamento**, formula proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi;
- **delibera** sulle **assunzioni**, **assegnazioni di sedi** e di **funzioni**, **trasferimenti**, **promozioni**, conferimenti di uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
- delibera sui **provvedimenti disciplinari** riguardanti i magistrati;
- delibera sul **conferimento** ai magistrati stessi di **incarichi estranei** alle **funzioni istituzionali**, in modo da assicurare un'equa ripartizione degli incarichi e dei relativi compensi;
- delibera sulle **piante organiche** del personale di magistratura;
- delibera sul **collocamento fuori ruolo** e su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

Il Consiglio di presidenza inoltre:

- svolge **attività di monitoraggio** sulla produttività dei magistrati;
- cura la **formazione** e l'**aggiornamento dei magistrati**;
- formula **proposte** per l'**organizzazione**, l'**adeguamento** e l'**ammodernamento** delle strutture e dei servizi della Corte;
- esamina il **bilancio della Corte** e formula proposte anche in merito agli aspetti organizzativi e strutturali dei servizi;
- può disporre **ispezioni** ovvero **promuovere indagini conoscitive**.

Per l'espletamento delle sue funzioni, il Consiglio di Presidenza si avvale dell'**Ufficio di segreteria** che è diretto da un magistrato che ne assicura il buon andamento, sovrintende al personale e assiste alle sedute del Consiglio provvedendo alla relativa verbalizzazione. Il magistrato direttore è coadiuvato da un magistrato che lo sostituisce in caso di assenza od impedimento. Altro magistrato è preposto all'Ufficio studi e documentazione che cura la ricerca e raccolta sistematica di materiale di interesse del Consiglio, lo studio di particolari problemi ed il contenzioso.

I magistrati addetti all'Ufficio sono nominati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti e possono essere revocati in qualsiasi momento con la stessa maggioranza. Le assegnazioni non possono essere prorogate o rinnovate.